



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

CORSO DI FORMAZIONE CON ESERCITAZIONI- “*IL BILANCIO ILLUSTRATO AGLI AVVOCATI DAI COMMERCIALISTI*” – TERZA EDIZIONE 2025

8° INCONTRO <PROFILI RILEVANTI IN TEMA DI CONSULENZA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO. LE VALORIZZAZIONI NEL BILANCIO E IL FALSO VALUTATIVO NELLA RICOSTRUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'>.

Torino, 15.9.2025 – Intervento del Relatore dott. Roberto Frascinelli

Alcune riflessioni sul ruolo non sovrapponibile di Sindaco e di Revisore Legale dei conti

LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

INTRODUZIONE:

Il bilancio di esercizio delle imprese OIC *adopter* trova nella disciplina codicistica dagli artt. 2423 e seguenti la sua struttura.

Il bilancio di esercizio è da considerarsi il “*documento ufficiale e pubblico*” dal quale ogni soggetto a vario titolo interessato (*stakeholders*) può ottenere adeguate informazioni sugli andamenti patrimoniali, finanziari ed economici della società in quanto detta comunicazione si qualifica come un fenomeno intrinseco alla realizzazione della attività dell'impresa. È pertanto a questi diversi soggetti che il bilancio si deve rivolgere per cui, se non si vuole creare una disparità di conoscenze oggettivamente valutabili, occorre che il documento “bilancio” sia in grado di esprimersi con una “*multivalente informazione*”.

L'esigenza di una efficace comunicazione si configura ancora più pressante in presenza di difficoltà economico-finanziarie dell'impresa. A tale riguardo la trasparente informativa e il corretto trasferimento di comunicazioni atte a modificare gli atteggiamenti e le percezioni degli interlocutori dell'impresa rappresentano componenti di primaria importanza per il superamento di situazioni di criticità.

L'evoluzione normativa ha comportato che il ruolo informativo del bilancio oggi si esprime:

- in voci comprensibili, sufficientemente articolate e di contenuto omogeneo;

- in adeguate informazioni che devono essere fornite circa la quantificazione degli elementi che compongono il bilancio nonché gli accadimenti aziendali più significativi: è in tal senso la valenza informativa della “Nota Integrativa” (art. 2427 c.c.) e della Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.).

Proprio con l’inclusione della Nota Integrativa fra i documenti che compongono unitariamente il bilancio di esercizio, il Legislatore <<ha mostrato inequivocabilmente di voler attribuire allo stesso, accanto alla funzione di accertamento dell’utile o della perdita di periodo, anche la non meno rilevante finalità di informazione dei soci e dei terzi in ordine alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società>> (Rordorf, 1991).

Il ruolo informativo del bilancio di esercizio viene garantito dal rispetto della clausola generale, individuata dall’art. 2423, comma 2, cod. civ. in base alla quale << il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio>>. Pertanto, i PRINCIPI GENERALI della “CHIAREZZA”, della “VERITA’ “ e della “CORRETTEZZA” debbono vincolare la redazione del BILANCIO.

Il principio di ordine generale è quello della **chiarezza** che si richiama essenzialmente al concetto della **intelligibilità** e della **trasparenza** dei dati racchiusi nei conti annuali.

Il precetto della “*chiarezza-intelligibilità*” è dunque il “*mezzo*”, o “*strumento*”, di “*comprensione dell’informazione*” con il quale si contribuisce a realizzare quanto previsto dal legislatore comunitario circa il soddisfacimento dell’interesse pubblicistico finalizzato alla “*conoscenza*” dell’impresa, sotto i differenti aspetti della sua situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale: il BILANCIO redatto con “chiarezza” è un bilancio trasparente che caratterizza dunque la sua formazione e rappresentazione¹.

Il principio della “verità” non significa pretendere dai redattori del bilancio una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere ai redattori del bilancio di operare correttamente le stime e la loro rappresentazione di risultato.

Il principio della “correttezza” (rappresentazione veritiera e corretta) impone di rispettare determinate norme e regole di comportamento ovvero di applicare a supporto ed integrazione delle norme di legge i criteri sanciti dagli OIC. A complemento va anche richiamato il principio di valutazione secondo

¹ La Suprema Corte con sentenza n. 7433 del 15.3.2023 ha ribadito l’obbligatorietà della redazione con chiarezza del bilancio di esercizio con conseguente sanzione di nullità della delibera assembleare esponente dati di bilancio inidonei a rendere comprensibile per il lettore l’esatta situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della società.

prudenza (art. 2423-bis n. 1 c.c.) con riferimento alla valutazione delle “voci” (prudenza estimativa) da attuarsi nella prospettiva della continuazione dell’attività. Ciò comporta la necessità di tener in debito conto che l’impresa è considerata una entità “in funzionamento” - che dunque è “proiettata nel futuro” - e che i processi e le operazioni in corso alla chiusura dell’esercizio sono in attesa di un futuro compimento mentre il loro esito incerto è soggetto alle vicende della gestione aziendale. Pertanto, agli effetti della “correttezza” e della “chiarezza” i valori stimati dovranno essere opportunamente dettagliati e ampiamente motivati nella nota integrativa specie quando si è in presenza di “discrezionalità” estimativa.

Se il “bene giuridico” – preso in considerazione dall’ordinamento e perciò meritevole di tutela – è l’aspetto conoscitivo (“conoscenza”) dell’impresa da parte dei soci e dei terzi, è incontrovertibile che l’informazione qualificata (“vera” e “corretta”), essendone il presupposto, deve necessariamente trasmettersi in forma tecnicamente intellegibile ai suoi destinatari.

<Ne consegue che la “chiarezza” del bilancio di esercizio va assunta quale “chiarezza” di tutto il sistema informativo sui fatti ed accadimenti aziendali, atti a riflettersi, a vario titolo e livello, sulla situazione della società.

La clausola generale della “verità” viene perciò a realizzarsi esclusivamente per effetto dell’esatta applicazione dei “criteri legali di valutazione”, alla luce dei “principi” e delle “regole” soppesati nella loro interrelazione funzionale con le “clausole generali” medesime>.

L’interesse ad agire da parte del soggetto terzo sta quindi nel pregiudizio che il “vizio” di rilievo dell’”informazione qualificata” inficia la sua “conoscenza” circa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

L’art. 2429, co. 1, c.c. sancisce che *< almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione della assemblea ordinaria chiamata a deliberare in merito, il progetto di bilancio corredato con la relazione sulla gestione deve essere trasmesso dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti>.*

IL CONTROLLO SUL BILANCIO: nelle società non quotate, con la riforma societaria (01.01.2004), è stato istituito il Revisore Legale dei Conti che ha comportato il disposto di cui:

- all’art. 2403 c.c., rubricato “*Doveri del Collegio Sindacale*”

- all'art. 2409 bis c.c. rubricato “**Controllo Contabile**” e all'art. 2409 ter c.c rubricato “**Funzioni del controllo contabile**” poi abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 39/2020 che ha istituito l'art. 14 rubricato “Relazione di revisione e giudizio sul bilancio”.

In estrema sintesi:

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è tenuto:

- a verificare durante l'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione riportati nelle scritture contabili;
- al controllo del bilancio di esercizio, esprimendo un giudizio circa la sua conformità alle norme che ne disciplinano la redazione, e a verificare se detto documento rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio.

Il Collegio Sindacale invece è tenuto alla vigilanza:

- sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento² ;
- **con riferimento al bilancio, sull'osservanza – da parte degli amministratori - delle norme procedurali inerenti alla redazione, alla approvazione e alla pubblicazione del bilancio.**

Sul presupposto della dimensione dell'impresa e della sua complessità (attività svolta) sussiste l'obbligo di disporre di adeguati assetti (organizzativo, amministrativo e contabile) con correlate procedure che evidenzino ruoli, responsabilità e i relativi controlli e strumenti di analisi, di rilevazione e di valutazione e gestione dei rischi. Va richiamato che la nozione di “adeguatezza” non è assistita da un diretto riferimento normativo: ogni impresa ha dunque la più ampia discrezionalità nella scelta delle misure organizzative e dunque particolare attenzione dovrà essere posta all'andamento della gestione al fine di rilevare precocemente situazioni di crisi³ assumendo rilevanza la sostenibilità dei debiti.

² Sull'argomento si rimanda anche alla Norma 3 del documento NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE - DICEMBRE 2024 - CNDCEC

³ In presenza di uno squilibrio economico-finanziario e/o patrimoniale il D.M. 21 marzo 2023 rubricato “*Composizione negoziata della crisi d'impresa – Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento*” consente all'imprenditore di valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa attraverso la “COMPOSIZIONE

Ne consegue:

- l'osservanza delle norme riguardanti la redazione/tenuta della contabilità è **di competenza esclusiva del Revisore come anche la tematica della valutazione delle voci di bilancio;**
- l'osservanza da parte degli amministratori delle norme codicistiche relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio è **di competenza del Collegio Sindacale.**

Il controllo del bilancio da parte del Revisore Legale dei Conti

I PRINCIPI DI REVISIONE

Il Revisore Legale dei Conti svolge la sua attività secondo le regole sancite dall'art. 11 D.Lgs.39/2010 rubricato "PRINCIPI DI REVISIONE" dove viene stabilito che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea. Conseguentemente i "principi di revisione" costituiscono per il revisore legale le *linee guida* che deve seguire per controllare le "voci di bilancio" al fine di esprimere un giudizio che indichi chiaramente se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la sua redazione e se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio.

I PRINCIPI DI REVISIONE (INTERNAZIONALI) sono denominati per l'Italia "ISA ITALIA" e sono resi obbligatori ai sensi del predetto art. 11 D. Lgs. 39/2010 con una apposita determina del Ragioniere Generale dello Stato.

LA RILEVANZA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Particolare rilievo assumono le **SCRITTURE CONTABILI**, che rappresentano giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e che devono essere tenute regolarmente e devono essere conservate dall'impresa per almeno dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Ne consegue che:

NEGOZIATA" di cui agli artt. 17 e seg. Del D. Lgs. 14/2019. Infatti la Composizione Negoziata della Crisi e il Piano Attestato di risanamento (art. 56 D. Lgs. 14/2019) rappresentano gli istituti di regolazione della crisi rivestendo natura "negoziale" e "stragiudiziale" permettendo la risoluzione dello stato di difficoltà dell'impresa: il risanamento della posizione debitoria si attua attraverso la conduzione di trattative con i creditori e la sottoscrizione di accordi di natura privatistica in esecuzione del Piano predisposto dall'impresa.

- a) per gestire l'impresa (sul presupposto del principio di proporzionalità correlato alle dimensioni e alla attività svolta) occorre quantomeno:
- i. tenere una contabilità ordinata
 - ii. avere la capacità di mantenere i flussi di cassa storici
 - iii. elaborare un piano finanziario prospettico
- b) la tenuta della contabilità e la pianificazione dell'attività sono ritenute dal Legislatore elementi imprescindibili per fare impresa.

Va richiamato che con il D. Lgs. 14/2019 e sm la corretta tenuta della contabilità rappresenta un vero e proprio presupposto atto alla prevenzione della crisi: ne è prova il D.L. 118/2021 che ha posto a disposizione dell'imprenditore un "test di autodiagnosi" – vedasi "Ministero Giustizia – decreto dirigenziale 21.3.2023- Composizione Negoziata della Crisi di Impresa – Verifica della ragionevole⁴ perseguibilità del risanamento dell'impresa" in correlazione agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 14/2019 e s.m..

LA CONTINUITA' AZIENDALE quale presupposto fondamentale nella redazione del bilancio

Il presupposto della **continuità aziendale** in base al quale redigere il bilancio:

- è da considerarsi un postulato di bilancio, obbligatorio, a cui ci si deve attenere nella redazione del progetto di bilancio in quanto è alla base della regolarità dell'informativa di bilancio e conseguentemente della veritiera e corretta rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e dunque – *al pari degli altri postulati di bilancio, tra cui in particolare quello della "prudenza", della "competenza economica", della "prevalenza della sostanza sulla forma", della "comparabilità dei dati"* - attesta la regolarità dell'informativa di bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa nel suo complesso;
- è richiamato dalle fonti normative secondarie in base alle quali redigere il bilancio di esercizio, ovvero dai principi contabili nazionali, in particolare l'OIC n. 11 rubricato "Bilancio di esercizio, Finalità e postulati".

⁴ L'attività gestoria si può considerare ragionevole quando esprime una razionalità economica che a sua volta implica una adeguata gestione prognostica al fine di assicurare la permanenza della continuità aziendale.

In merito il principio di revisione ISA Italia n. 570 al §3 recita: **“Il presupposto della continuità aziendale” è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l’attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il “normale svolgimento dell’attività aziendale”.**

Relativamente alla nozione di continuità aziendale va quindi rilevato quanto segue:

- i. ai sensi dell’art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c., nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale.
- ii. L’OIC 11⁵ *“Finalità e postulati del bilancio di esercizio”* assume forza di legge nella sua funzione interpretativa ed applicativa e con riferimento al principio di continuità aziendale.
- iii. il *“Principio di revisione ISA 570 Italia”* – rubricato *“CONTINUITA’AZIENDALE”*-presuppone:
 - la sostenibilità dei debiti per almeno i 12 mesi successivi;
 - l’assenza di significative incertezze che potrebbero rendere il debito insostenibile.

Con riferimento ai PRINCIPI DI REVISIONE discende che il riconoscimento della sussistenza della ***“continuità aziendale”*** non è da intendersi una semplice ***“assunzione”*** posta a base della formazione del bilancio bensì è da intendersi quale risultato conclusivo di un processo di verifica ovvero della ricerca di una adeguata evidenza a supporto che deve essere condotta dal Revisore. Infatti, la valutazione della sussistenza del principio di *“going concern”* è frutto della analisi di documenti acquisiti nel corso dell’intero processo di lavoro di revisione riferito all’esercizio di cui trattasi e non è invece direttamente riferibile a specifiche voci di bilancio. In sostanza il Revisore deve esprimere un giudizio nella propria relazione sul bilancio da redigersi ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 39/2010 –

⁵ Ai sensi della Legge n. 116 dell’11 agosto 2014, l’OIC è l’Istituto nazionale per i principi contabili ed emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile. I principi contabili OIC costituiscono la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili.

dopo l'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'Organo Gestorio – al fine di verificare se questi abbia applicato correttamente il presupposto della continuità aziendale.

La continuità aziendale nei principi contabili

I principi contabili nazionali ed internazionali, così come i principi di revisione, considerano la **continuità aziendale** come un elemento fondamentale ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio e dell'attività di revisione contabile dello stesso.

I principali riferimenti sono:

- **Codice Civile, art. 2423 bis**, comma 1, punto 1) -«Principi di redazione del bilancio»
- **Codice Civile, art. 2086**, comma 2, «Gestione dell'impresa»
- **OIC 11** -«Finalità e postulati del bilancio d'esercizio»
- **ISA Italia 570** - «**Continuità aziendale**»
- **L'IMPATTO DELL'EMERGENZA SANITARIA SULLA CONTINUITA' AZIENDALE E SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI – FNC – 20 aprile 2020**
- **OIC – Documento interpretativo n.8 – Legge 17.07.2020 n. 77 (Continuità aziendale) – Marzo 2021**

LA RELAZIONE DI REVISIONE (art. 14 D.Lgs. 39/2010)

L'attività di Revisione Legale si conclude con l'emissione del parere professionale sul bilancio, attività disciplinata negli appositi **PRINCIPI DI REVISIONE**:

- ISA Italia n. 700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
- ISA Italia n. 705 – Modifiche al giudizio nella relazione di revisione
- ISA Italia n. 706 – Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti
- ISA Italia n. 720 – Altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione
- ISA Italia 720 B – Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione.

La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 D. Lgs. 39/2010, che deve essere datata e sottoscritta dal responsabile dell'attività di revisione, comprende:

- 1) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione adottate dalla società;
- 2) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- 3) un giudizio sul bilancio che indichi la sua conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico conseguito nell'esercizio;
- 4) un giudizio circa la coerenza della relazione sulla gestione;
- 5) una illustrazione che deve evidenziare analiticamente i motivi della decisione qualora il revisore esprima un giudizio con rilievi, negativo o di impossibilità di esprimere un giudizio.

Detta relazione deve essere datata e sottoscritta dal responsabile dell'attività di revisione.

Richiamando alcune definizioni occorre evidenziare:

- **Incertezza significativa -ISA Italia 570**

Sussiste quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze, considerati singolarmente o nel loro complesso, e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si renda necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazione del bilancio.

- **Pervasività -ISA Italia 705**

Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore: i) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio; ii) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero iii) con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

Implicazioni per la relazione di revisione in presenza di una incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento: l'identificazione di un'incertezza significativa è un aspetto essenziale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori; viene

richiesto nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa l'inserimento di una sezione separata che segnali gli utilizzatori di questa circostanza:

1. ***Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale.*** Se a giudizio del revisore l'utilizzo, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale è inappropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere un ***giudizio negativo*** sul bilancio, indipendentemente dal fatto che il bilancio includa o meno adeguata informativa.
2. ***Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in un contesto di incertezza significativa in presenza di adeguata informativa.*** Se a giudizio del revisore l'utilizzo, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte e **il bilancio include adeguata informativa**, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere un ***giudizio senza rilievi con richiamo di informativa*** al paragrafo del bilancio ove l'informativa è presentata.
3. ***Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di una incertezza significativa in assenza di adeguata informativa.*** Se a giudizio del revisore l'utilizzo, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte ma **il bilancio non include adeguata informativa**, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere:
 1. **giudizio con rilievi se la carenza di informativa è giudicata significativa ma non pervasiva;**
 2. **giudizio negativo se la carenza di informativa è giudicata significativa e pervasiva.**
4. ***Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in un contesto di molteplici incertezze significative in presenza di adeguata informativa.*** Se a giudizio del revisore, pur in presenza di molteplici incertezze significative l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte e **il bilancio include adeguata informativa**, l'ISA Italia 570 ritiene che il revisore possa considerare l'utilizzo appropriato e, solo in casi estremamente rari, dichiarare **l'impossibilità di esprimere un giudizio.**

La relazione sulla gestione è da considerarsi parte integrante del sistema informativo del bilancio ordinario e trova disciplina nel suo contenuto all'art. 2428 c.c.; la sua rilevanza consiste nel fatto di rappresentare un documento informativo verso gli *stakeholder* al fine di valutare l'effettivo andamento della situazione finanziaria della società, le scelte strategiche, le politiche del personale adottate, le attività di ricerca e sviluppo ecc. Con il D. Lgs. 32/2007 in recepimento della Direttiva 51/2003 viene imposto al Revisore Legale dei Conti di esprimere un giudizio relativamente alla Relazione sulla Gestione, a corredo del bilancio, a partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2008; in sostanza viene chiesto al Revisore Legale dei Conti di esprimere un giudizio oltre che sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio anche sulla conformità della stessa alle norme di legge.

In conclusione, qualora sussistano dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere **procedure aggiuntive**, quali la valutazione dei piani futuri dell'azienda, la valutazione dell'attendibilità dei dati di input usati dalla direzione nella eventuale stima dei flussi di cassa futuri, il confronto delle previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti con i risultati storici, etc. Ove le assunzioni della direzione includano il **sostegno finanziario** da parte di soggetti terzi, e tale sostegno risulti importante ai fini della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve valutare se richiedere una conferma scritta e se ottenere evidenza del supporto.

LA VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE in ordine al BILANCIO e alla RELAZIONE SULLA GESTIONE

Va richiamato che Il CNDCEC⁶ ha emanato il documento (aggiornamento) ***NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA' NON QUOTATE*** in vigore dal 01.01.2024 prevedendo una apposita norma 3.8. (rientrante nel capitolo 3 inerente ai DOVERI), norma rubricata "***VIGILANZA IN ORDINE AL BILANCIO DI ESERCIZIO E ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE***" basandosi sul principio "***Il collegio sindacale vigila sull'osservanza da parte***

⁶ Il CNDCEC a sostegno delle funzioni degli Iscritti ha integrato le NORME di cui trattasi per renderle conformi alla innovata normativa al fine di consentire una attività qualificata ed efficiente da parte dei Sindaci nell'ambito dei controlli che competono ai Sindaci stessi. Una prima considerazione riguarda la valenza giuridica attribuibile a dette NORME che sono ora ricollegabili al Codice Deontologico in quanto nella Premessa del documento viene sancito che trattasi di NORME di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili; "*le sezioni unite Civili della Cassazione con sentenza n. 26810 del 20.12.2007 hanno affermato il principio di diritto che esse costituiscono fonti integrative del progetto legislativo...*" Il documento del CNDCEC contiene principi, linee guida, osservazioni di carattere tecnico-giuridico che consentono di raggiungere il grado di diligenza e qualità richiesto ai sindaci dalla legge nelle singole fasi della loro attività di vigilanza, costituendo in tal modo "modelli" che tengono conto non solo delle leggi in materia ma anche del fondamentale apporto dell'esperienza professionale propria della Categoria, rappresentando regole comportamentali che assumono rilievo anche sul piano della valutazione della diligenza qualificata che è richiesta nel comportamento dei Sindaci.

degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio di esercizio".

Il Collegio Sindacale, tenuto conto che la verifica delle condizioni previste dalla legge e dai principi contabili per tale iscrizione spetta esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale, accerta:

- nei casi in cui si renda obbligatoria, la predisposizione della relazione sulla gestione e la sua comunicazione unitamente al progetto di bilancio;
- nel caso del ricorso al maggior termine per l'approvazione del bilancio, l'esistenza delle prescrizioni normative (*ex art. 2364, co 2, cc*) e la presenza nella relazione sulla gestione delle ragioni della dilazione;
- la rispondenza del bilancio e della relazione ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (*artt. 2403, 2403-bis, 2405 c.c.*);
- che il processo per l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento e sviluppo nell'attivo dello stato patrimoniale sia stato posto in essere sulla **base di adeguati flussi informativi (Cfr. Norma 8.4.)**;
- che il processo di iscrizione dell'avviamento nell'attivo dello stato patrimoniale sia stato posto in essere sulla base di adeguati flussi informativi (*art. 2426, co. 1, n. 6, c.c.*);
- la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga *ex art. 2423, co. 5, c.c.*, cui abbiano fatto ricorso gli amministratori;
- le conclusioni e, eventualmente, l'analisi inerente al processo di verifica della sussistenza della continuità aziendale.

Assume particolare rilevanza l'attività dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale.

La norma n. 5.3., con riferimento normativo all'art. 2409 septies c.c., evidenzia la differente natura delle funzioni svolte dal Collegio e dal Revisore: pertanto le informazioni che il Collegio scambia con l'incaricato della revisione devono intendersi limitate a quelle che si rendono necessarie per svolgere la propria funzione.

Particolare importanza assume lo scambio informativo:

- in presenza di segnali di allerta in tema di crisi di impresa specie con riferimento a quanto disposto dall'art. 3 D. Lgs. 14/2019 e s.m.;
- in occasione della capitalizzazione dei costi di impianto ed ampliamento e delle spese di sviluppo, nonché dell'avviamento;
- qualora la società abbia fatto ricorso all'art. 6 del DL 23/2020 (Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dal Covid 19) dove per gli esercizi 2020,2021 e 2022 le perdite di esercizio sono state differite per la loro copertura rispettivamente agli esercizi 2025,2026 e 2027. In questo caso necessita, quantomeno, una verifica al fine:
 - di appurare che le perdite gestionali siano effettivamente da imputare alla crisi economica dovuta alla pandemia e non invece alla incapacità dell'impresa a produrre sufficienti margini di redditività;
 - di accertare se gli assetti organizzativi permettono di valutare in una ottica prospettica la continuità aziendale e la marginalità sufficiente alle coperture delle perdite differite.

Il Collegio Sindacale può chiedere all'incaricato della revisione legale:

- le eventuali comunicazioni destinate alla direzione (c.d. lettere di suggerimenti);
- le informazioni relative alla frequenza pianificata delle verifiche ex art. 14, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 39/2010 e secondo il principio di revisione (SA Italia) 250 B;
- gli esiti delle verifiche periodiche ex art. 14, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 39/2010 e secondo il principio di revisione (SA Italia) 250 B;
- le informazioni sulla generale portata e pianificazione della revisione e sui risultati significativi emersi dalla revisione legale;
- le informazioni in merito alla capitalizzazione dei costi di impianto ed ampliamento e delle spese di sviluppo, nonché dell'avviamento (ex art. 2426, co. 1, nn. 5 e 6);
- la relazione di revisione legale sul bilancio d'esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato;
- le informazioni, utili ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di irregolarità, in merito all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui al d.lgs. n. 231/2007 (Cfr. Norma 3.2.).

Norma di comportamento 3.8 – Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione

Il Collegio Sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d'esercizio verifica l'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del Codice civile relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

Il Collegio Sindacale **effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili e della conformità ai principi contabili di riferimento spetta esclusivamente all'incaricato della revisione legale.**

ALCUNE CONSIDERAZIONI⁷ CIRCA:

- **LE DISPOSIZIONI TEMPORANEE: STERILIZZAZIONE 2020, 2021 E 2022**

"Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale).

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020* non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

* variazioni: « 31 dicembre 2020 » poi sostituite dalle seguenti: « **31 dicembre 2021** ».

* variazioni: « 31 dicembre 2020 » poi sostituite dalle seguenti: « **31 dicembre 2022** ».

- **LE DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE**

Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. (...)

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo *; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Riepilogando:

***2025 per le perdite 2020**

⁷ *** 2026 per le perdite 2021**
Per gentile concessione del prof. Alain Devalle autore del "Manuale del Bilancio OIC" - Edizioni Eutekne.

*** 2027 per le perdite 2022**

- **LA PERDITA SUPERIORE AL TERZO SOLTANTO NEL BILANCIO 2023**

Quali sono le conseguenze della piena applicazione di tale disciplina?

È opportuno distinguere tra:

1. imprese che in passato non hanno beneficiato di tali norme in deroga
2. imprese che hanno subito una perdita che ha ridotto il capitale sociale di oltre un terzo nei precedenti esercizi in cui era vigente la norma in deroga.

Nel primo caso, qualora il bilancio 2023 dovesse presentare una perdita d'esercizio, bisognerà verificare se tale perdita riduce di oltre un terzo il capitale sociale, come sempre avvenuto in passato e si applicherà la procedura ordinaria.

Nel secondo caso di imprese che hanno subito una perdita che ha ridotto il capitale sociale di oltre un terzo nei precedenti esercizi in cui era vigente la norma in deroga è necessario comprendere come interpretare la disciplina in deroga.

1. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato Triveneto dei Notai la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che tali perdite siano tali da incidere sul capitale sociale.
2. Secondo lo studio n. 88-2021/I, § 8 del Consiglio Nazionale del Notariato, le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale poiché, in caso di perdite d'esercizio coperte dalle riserve, non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare, in quanto non emergerebbe una perdita "rilevante".

- **SULLA STERILIZZAZIONE AL LORDO O AL NETTO DELLE RISERVE
ORIENTAMENTI SOCIETARI**

– (PERDITE OGGETTO DELLA "SOSPENSIONE" PREVISTA DAL COMMA 1 DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 23/2020)

Nella sua prima versione l'art. 6 del d.l. n. 23/2020 prendeva in considerazione le "perdite di capitale", ossia le perdite emerse in qualunque epoca che non essendo assorbite da riserve incidavano sul

capitale nominale. Il suo criterio di attivazione era dunque “patrimoniale”. Nella sua nuova versione detta disposizione prende invece in considerazione le “perdite di esercizio”, ossia il risultato economico negativo di un singolo esercizio sociale (quello ritenuto “anomalo” a causa dell’emergenza Covid), al lordo di eventuali riserve in grado di compensarlo o ridurlo. Il nuovo criterio di attivazione della norma è dunque “economico” e non più “patrimoniale”.

- **LA STERILIZZAZIONE AL LORDO O AL NETTO DELLE RISERVE**

A quanto sopra consegue che l’entità delle perdite oggetto di “sterilizzazione” in forza della disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020, come introdotta dall’art. 1, comma 266, della l. n. 178/2020, è quella complessiva che emerge dal conto economico del bilancio relativo all’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 (voce 21 ex art. 2425 c.c.), come anche riportata alla voce IX del passivo dello stato patrimoniale di detto bilancio, e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimoni.

- **LA STERILIZZAZIONE AL LORDO O AL NETTO DELLE RISERVE**

Studio n. 88-2021 – Consiglio Nazionale del Notariato

Come si è accennato, **la nozione di “perdita”** di per sé è atecnica e potrebbe essere riferita anche per designare il risultato economico dell’esercizio, ove negativo; l’interpretazione, tuttavia, **non può prescindere dal contesto in cui il singolo termine è utilizzato. La disposizione è rubricata “disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale”** e sembra individuare, al primo comma, la disapplicazione di una serie di articoli del codice civile, di cui verrebbe, dunque, confermata la piena applicazione, essendosene verificati i presupposti, e cioè l’accertamento di perdite che incidano sul capitale sociale, determinandone la diminuzione in una misura almeno pari al terzo, se non la riduzione al di sotto del minimo legale. Nei commi successivi si individua la disciplina che opera in luogo di quella codicistica, e che prevede un differimento temporale per l’attuazione delle misure da porre in essere obbligatoriamente.

Va richiamato lo Studio n. 88-2021 – Consiglio Nazionale del Notariato: la conclusione che appare, dunque, più plausibile è quella secondo la quale **le perdite oggetto di “sterilizzazione”, di cui dare una specifica indicazione nella nota integrativa, sono quelle che incidono sul capitale sociale (c.d. “perdite di capitale”)**. La norma, infatti, opera in funzione di mera – e temporanea – disattivazione

degli obblighi di riduzione del capitale sociale: per gli esercizi successivi la società dovrà non solo operare in sostanziale equilibrio (perché le ulteriori perdite eventualmente prodotte resterebbero assoggettate alla disciplina ordinaria) ma anche tentare di riassorbire, nel quinquennio, le perdite che hanno beneficiato del rinvio eccezionale.

- **LA DECISIONE RICHIEDE VALUTAZIONI SULLE PROSPETTIVE
DELL'IMPRESA**

Le scelte degli amministratori – peraltro sempre da valutare in ossequio alla *Business Judgment Rule*, con una valutazione effettuata ex ante e tenendo conto del contesto di estrema incertezza in cui attualmente si opera, nonché alla luce dei criteri di cui all'art. 2086 c.c. – **dovranno considerare le effettive prospettive di recupero, nell'orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel momento in cui si assume la decisione.**

La possibilità di non ricapitalizzare, fino al 2025, al 2026 o al 2027, le riduzioni del CS rilevanti rispettivamente degli esercizi 2020, 2021 e 2022 potrà indurre i “curatori fallimentari” a verificare maggiormente la presenza dei presupposti per la redazione dei bilanci nella prospettiva del *going concern* e l'adeguatezza dell'informativa sulle incertezze significative nella Nota integrativa.

Assume pertanto particolare rilevanza l'adeguatezza e completezza dell'informativa riportata nella Nota integrativa nonché il rispetto del dovere di adottare specifiche procedure di “allerta” e quindi di strumenti atti a valutare la situazione aziendale presente e la sua proiezione nel futuro, dove l'adozione di un “Piano gestionale” diviene elemento fondamentale per una corretta gestione dell'impresa.

.....

IL BILANCIO D'ESERCIZIO – NATURA E RUOLO DEI PRINCIPI CONTABILI E DI REVISIONE

I principi contabili e i principi di revisione. La rilevanza applicativa per gli organi di controllo

Premessa

Nell'ordinamento giuridico italiano il bilancio di esercizio viene disciplinato dall'art. 2423 all'art. 2435-bis del Codice civile, dove trovano rappresentazione le *voci* previste dall'art. 2424 c.c.(contenuto dello stato patrimoniale) e dall'art. 2425 c.c.(contenuto del conto economico) che devono essere iscritte separatamente e nella sequenza indicata dal Legislatore (OIC 12) costituendo dunque dei sistemi cd rigidi. Il principio della comparabilità nel tempo (bilancio esercizio precedente) dei bilanci è previsto dall'art. 2423-ter comma 5 c.c. e dall'OIC 11.

Il bilancio d'esercizio è il principale strumento di informazione⁸ che evidenzia i risultati quali il reddito di esercizio, il capitale di funzionamento e l'andamento dei flussi di cassa (rendiconto finanziario) con la precisazione che dette informazioni sono stimate e congetturate e dunque caratterizzate da condizioni inevitabili di rischio e incertezza.

Il bilancio di esercizio vede nel sistema informativo dell'impresa la stretta correlazione tra l'interesse privatistico dei "soci-azionisti" e l'interesse generale della collettività intesa come *stakeholders*⁹ (in particolare quelli più interessati alla solvibilità¹⁰ dell'impresa) in quanto vengono "assicurati" sull'adeguato e corretto impiego di detto principio nella redazione, da parte dell'organo gestorio, del progetto di bilancio: ne consegue l'interesse pubblico all'informazione del bilancio e alle norme che lo prendono in considerazione e lo disciplinano. L'art. 2423, 2° comma c.c. individua nella "*chiarezza*¹¹, *verità e correttezza*" le caratteristiche o qualità del bilancio d'esercizio (clausole generali). In particolare, la clausola generale della "*verità*", limitatamente alla situazione patrimoniale ed economica dell'impresa, viene a realizzarsi esclusivamente per effetto della corretta applicazione dei "*criteri legali di valutazione*"¹² alla luce dei *principi* e delle *regole generali*. Infatti,

⁸ Il principio OIC n. 8- a supporto che la funzione del bilancio è da intendersi una funzione informativa-comunicativa - indica come destinatari primari del bilancio i soggetti che forniscono risorse finanziarie all'impresa e dunque gli investitori, i creditori e gli istituti di credito.

⁹ In sede di controllo legale dei conti la continuità aziendale deve essere la finalità principale dell'attività in quanto il parere è espresso proprio sulla base dell'appropriato utilizzo da parte della Direzione del presupposto di continuità aziendale e detto principio assolve lo scopo di verificare l'attendibilità del bilancio d'esercizio; la continuità viene quindi declinata in un periodo temporale che in linea di massima coincide con l'esercizio successivo anche se la definizione di *crisi di impresa* [art. 2 Lett.a) D. Lgs. 14/2019] prevede un periodo di osservazione di dodici mesi. Va comunque richiamato che in caso di bilancio con giudizio contenente rilievi o giudizio negativo e ciò evidenzia che l'informazione rappresentata in bilancio sugli eventi o fatti gestori sia da considerarsi insufficiente.

¹⁰ Per solvibilità va intesa la capacità dell'impresa di far fronte ai propri debiti alle scadenze pattuite mentre la liquidità va intesa come la capacità dell'impresa di cedere le proprie attività al fine di generare ritorni finanziari necessari a far fronte alle passività alle scadenze pattuite.

¹¹ La sentenza della Cassazione Civile sez. I – 2370472024 n. 10873 ha sancito che il PRINCIPIO DI CHIAREZZA non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio ma è dotato di autonoma valenza essendo obiettivo fondamentale del Legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Essa è preordinata anche alla tutela dei terzi estranei alla compagine sociale e la chiarezza della posta deve essere valutata per quel che il bilancio indica, a prescindere da eventuali riscontri nella contabilità sociale.

¹² Nel richiamare il contenuto essenzialmente valutativo del bilancio va sottolineato che il bilancio contiene dati certi (saldo cassa e banca, costi per acquisti) e dati stimati e dati congetturati (come le quote di ammortamento). le valutazioni pertanto trovano i loro criteri di riferimento nella legge

se il “*bene giuridico*” preso in considerazione dall’ordinamento e perciò meritevole di tutela è l’aspetto conoscitivo (*conoscenza*) dell’impresa da parte dei soci e dei terzi, è incontrovertibile che l’informazione qualificata (*vera e corretta*)- essendone il presupposto – deve necessariamente trasmettersi in forma tecnicamente intelligibile ai suoi destinatari; l’interesse ad agire da parte del soggetto terzo sta quindi nel pregiudizio che il “*vizio*” significativo dell’*informazione qualificata* inficia la sua “*conoscenza*” relativamente alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa.

1. IL SISTEMA DEI CONTROLLI SOCIETARI

La CORPORATE GOVERNANCE

La complessa articolazione della gestione aziendale è governata da un sistema di regole (evolutesi nel tempo) denominato “*CORPORATE GOVERNANCE*” ovvero l’insieme delle regole e dei sistemi organizzativi¹³ posti a base del governo societario riguardanti, in estrema sintesi, i processi mediante i quali la società è diretta e controllata. La riforma del diritto societario ha innovato il sistema dei controlli societari a cui si sono affiancati vari provvedimenti normativi riguardanti la disciplina antiriciclaggio, la responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/2001) e, in particolar modo, il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII - D. Lgs. 14/2019). In questo sistema di regole trova

(codice civile) e negli strumenti tecnici quali gli OIC. Peraltro se l’applicazione dei predetti criteri fosse reputata di ostacolo alla rappresentazione veritiera e corretta dell’impianto societario sarebbe possibile ricorrere alla “deroga” che deve essere giustificata e opportunamente commentata nella Nota Integrativa.

6

12

1. **ASSETTI:** vuole dire proceduralizzazione dell’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: gli Amministratori sono chiamati “ad *approntare tutti i sistemi necessari ad assicurare che ogni fase della vita sociale, sia essa attinente al momento decisionale o a quello esecutivo, sia adeguatamente strutturata al fine di far sì che il risultato prodotto corrisponda ad un parametro di amministrazione ritenuto corretto*”
2. **ASSETTI ADEGUATI:** significa la realizzazione di un sistema integrato e coordinato di operazioni tra di loro correlate idoneo ad assicurare risultati ritenuti soddisfacenti, riducendo, grazie alla suddivisione per fasi dei diversi processi le possibilità di errore. Ciascuna fase dell’attività di impresa è riconducibile ad un procedimento che è valutato a priori per accertarne l’adeguatezza ed è fatto oggetto di controlli quanto alla sua concreta applicazione/attuazione. Costituiscono il fondamento della organizzazione dell’impresa e l’obbligo imposto agli amministratori rappresenta un dovere continuativo. Il raggiungimento della corretta amministrazione dipende soprattutto dalla adeguatezza degli ASSETTI (organizzativi, amministrativi e contabili) e dal loro effettivo e corretto funzionamento.
 - a. **ASSETTO ORGANIZZATIVO:** si intende la presenza di un idoneo e dettagliato organigramma della società, con l’indicazione delle funzioni (cd funzionigramma) dei poteri e delle deleghe di firma; detti documenti devono permettere di individuare con chiarezza e precisione le linee di responsabilità.
 - b. **ASSETTO AMMINISTRATIVO:** si intendono i processi formalizzati ossia le procedure atte ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle sue singole fasi (ad es. le procedure relative agli acquisti, i cicli produttivi, gli iter autorizzativi relativi al pagamento, le procedure relative alle movimentazioni di carico/scarico del magazzino ecc.).
 - c. **ASSETTO CONTABILE:** è rappresentato da un efficiente sistema di rilevazione contabile, dalla redazione di budget e di bilanci infrannuali, dalla riconciliazione del saldo banche ecc.
3. **IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI:** rappresenta un insieme coordinato ed integrato di strutture, di supporti formali e di meccanismi di funzionamento, di presidi, di azioni, di interventi correttivi e migliorativi, congiuntamente volti alla prevenzione dei rischi ed al superamento delle anomalie e delle criticità gestionali comunque verificatesi a tutela delle condizioni prospettiche di equilibrio e dei profili qualitativi dell’azienda, nel quadro di una corretta gestione.
4. **ATTIVITA’ DI CONTROLLO:** è un aspetto inscindibile della gestione, correttamente intesa, e non può essere delegata da chi riveste cariche e ruoli di responsabilità pur in presenza dei necessari e obbligatori organi specialistici dediti esclusivamente ad attività di controllo.

collocazione il sistema dei “*controlli interni*” (SCI) e della *gestione dei rischi*¹⁴: ne consegue che l’organo gestorio deve definire le linee di indirizzo sia dei controlli interni che della gestione dei rischi in correlazione con le strategie della società valutandone poi, con ricorrenza quantomeno annuale, la loro adeguatezza ed efficacia.

In sostanza il Legislatore ha da un lato sancito che gli adeguati assetti sono finalizzati alla rilevazione dei sintomi della crisi ma dall’altro lato ha chiarito che l’adeguatezza degli assetti risponde alla necessità di fare impresa in modo efficiente ed efficace indipendentemente da situazioni di crisi.

L’impianto normativo del D. Lgs. 14/2019 pone in evidenza l’importanza di meccanismi di rilevazione dello stato di crisi¹⁵: necessita dunque che l’impresa ponga la massima attenzione alla gestione preventiva circa l’andamento dell’attività. Infatti, l’art. 375 (*rubricato “Assetti organizzativi dell’impresa”*) richiama la correlazione all’art. 2086 c.c.. In tal modo l’assetto organizzativo deve poter esprimere la sua idoneità a mettere in luce lo stato di crisi e a perseguire e mantenere la sussistenza della continuità aziendale. Sempre il D. Lgs. 14/2019 (Cap. III – SEGNALAZIONI PER LA ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI...) presenta una ulteriore modalità di prevenzione della crisi consistente in un articolato apparato di segnalazioni (*segnali di allerta*) che possono venir rilevati dagli Organi di controllo (art. 25-octies), da creditori pubblici (AdE, INPS, INAL- art. 25 – novies) e dagli istituti di credito (art. 25-decies) con la finalità di attenzionare l’impresa circa possibili criticità di natura economica-finanziaria.

I RISCHI aziendali¹⁶: l’azienda/impresa è per definizione esposta ai rischi propri derivanti dal fatto di svolgere la propria attività a contatto con l’ambiente esterno (concorrenti, clienti, aspetti normativi e cambiamenti sociali etc.) ed è proiettata nel futuro attraverso il suo modello di business: ne conseguono condizioni di rischio e di incertezza che devono essere adeguatamente presidiate al fine di assumere scelte consapevoli e durature nel tempo. La gestione dell’impresa deve essere correttamente condotta sulla base di indirizzi strategici che siano di guida per il raggiungimento degli obiettivi aziendali¹⁷ e, nel contempo, deve essere adottata una coerente struttura organizzativa come è richiesto e ribadito espressamente dall’art. 2086 2° comma c.c. (in vigore dal 16.3.2019) con la specifica finalità di prevenire il sorgere della crisi di impresa a salvaguardia del mantenimento del principio di continuità aziendale (*going concern*). Va ancora richiamato che l’obbligo di predisporre adeguati assetti (organizzativi, amministrativi e contabili) in correlazione alle dimensioni dell’impresa e alla attività svolta era già sancito dagli artt. 2381 e 2403 c.c. a far data dal 01.01.2004 (entrata in vigore della riforma societaria D. Lgs. 6/2003).

¹⁴ Per i controlli relativi alla gestione dei rischi si può far riferimento allo standard UNI ISO 31.000 “*Gestione del rischio: linee guida*”

¹⁵ Crisi di impresa intesa quale “probabilità” di futura insolvenza. Infatti, l’art. 2, comma 1, lett.a) D. Lgd. 14/2019 definisce lo stato di crisi come lo squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta “*con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi*”.

¹⁶ L’azienda, qualunque attività svolga <<opera in una situazione di incertezza, poiché è sottoposta a “condizioni di rischio” che costituiscono una condizione di esistenza della stessa impresa”>> – Corporate governance, misurazione delle performance e compliance del sistema di controllo interno – Valter Cantino – Ed Giuffrè – Anno 2007 – Pag. 45.

¹⁷ Il sistema dei controlli societari può essere identificato come l’insieme strutturato di organi e funzioni finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione dei seguenti obiettivi aziendali:

1. OBIETTIVO DI ECONOMICITA’: mantenimento delle condizioni di efficacia ed efficienza della gestione:
 - a. capacità di remunerare i fattori produttivi;
 - b. salvaguardia del patrimonio aziendale.
2. OBIETTIVO DELLA ATTENDIBILITA’ DELLE INFORMAZIONI:
 - a. comunicazione di informazioni attendibili e tempestive (bilancio) e sistema di controllo della gestione;
 - b) il sistema di informazione e comunicazione permette la raccolta o lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione e al controllo.
3. OBIETTIVO DI CONFORMITA’:
 - a. osservanza delle norme e dei regolamenti che caratterizzano il settore in cui opera l’impresa.

La prevenzione dei RISCHI nell'ambito della gestione dell'impresa diviene una attività fondamentale con il ruolo primario di verificare il mantenimento della continuità aziendale in quanto il RISCHIO deve essere inteso come opportunità di perseguire determinati risultati mediante la gestione dell'incertezza e delle conseguenze che derivano dalle decisioni assunte: il RISCHIO non deve rappresentare una deviazione significativa dagli obiettivi programmati ed espressi nel piano gestionale¹⁸.

In sostanza il RISCHIO rappresenta un concetto probabilistico e la sua misura deriva dalla moltiplicazione di due elementi: la probabilità di accadimento di un evento e l'impatto in termini di entità della perdita dovuto all'accadimento stesso; conseguentemente il RISCHIO è il possibile impatto negativo di un fenomeno futuro ed aleatorio le cui possibili manifestazioni *possono essere descritte statisticamente da una determinata distribuzione di probabilità*.

In estrema sintesi, il rischio è caratterizzato da una “*componente attesa*” correlata ad una componente a sua volta legata a diversi fattori di incertezza: ne consegue che il rischio “atteso” può essere previsto e quindi “iscritto” nelle previsioni economiche come una voce di costo (“accantonamento”)¹⁹. Ciò comporta che:

- l'organo gestorio deve quindi dotare l'azienda di adeguate soluzioni per prevenire e gestire i rischi e, conseguentemente, la gestione aziendale può essere considerata come un “*sistema di rischi*”.
- la gestione deve essere considerata come una adeguata composizione in un quadro coerente di analisi, interpretazione e prevenzione, al fine di ricondurre anche il sistema dei rischi ad un sistema che deve essere interpretato/prevenuto sia come capacità di governare l'incertezza sia per ridurre l'impatto²⁰.

Le diverse categorie di rischi che caratterizzano la gestione dell'impresa sono principalmente riconducibili a:

- a) *Rischi di mercato*, derivanti da condizioni esterne (negative) dei mercati di riferimento, con maggiore incidenza quanto più diversificati e volatili sono i mercati in cui l'impresa opera:
 - nei mercati finanziari;
 - nei mercati di approvvigionamento;
 - nei mercati di vendita;
 - nei mercati del lavoro.
- b) *Rischi ambientali*, derivanti da vari fenomeni il più delle volte difficilmente controllabili:
 - gravi fenomeni ambientali;
 - inquinamento;

¹⁸ Il processo di pianificazione rientra a pieno titolo nell'ambito dei principi di corretta amministrazione tant'è che nelle procedure di affidamento delle linee di credito gli Istituti Bancari attribuiscono al “piano” un rilievo notevole ai fini valutativi.

¹⁹ Il documento di ricerca del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti pubblicato il 14.10.2019 “*LE PASSIVITA' POTENZIALI: VALUTAZIONE ED ISCRIZIONE IN BILANCIO*” affronta la problematica che in alcune circostanze si pone di fronte alla necessità di valutare determinate poste di bilancio a cui si correla un RISCHIO e si sofferma sulla differenza tra passività “*probabile*”, iscrivibile in un Fondo Rischi, passività “*possibile*” da richiamare in nota integrativa e passività “*remota*” che non richiede alcuna informativa al bilancio.

²⁰ Sull'argomento vedasi “*GOVERNANCE E CONTROLLI INTERNI NELLE SOCIETA' NON QUOTATE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA*” – SAF Scuola Alta Formazione Luigi Martino – ODCEC di Milano – Quaderno n. 80.

- instabilità socio-politica dei paesi strategicamente importanti per l'impresa;
 - obsolescenza tecnologica;
 - inasprimenti normativi;
 - deterioramento delle relazioni industriali;
 - declassamento del Paese nei *rating* internazionali.
- c) *Rischi reputazionali e di integrità*, derivanti da un'esposizione dell'azienda alla diffusione di informazioni lesive della propria immagine:
- divulgazione di notizie dannose o caluniose;
 - reclami e mancata soddisfazione della clientela;
 - danni da prodotto;
 - contestazione di irregolarità a seguito di accertamenti amministrativi, tributari, sanitari, di organismi di controllo (società di revisione, collegio sindacale);
 - misure interdittive, pubblicazione di sentenze di condanna a carico della società o dei suoi soggetti apicali;
 - declassamento dell'azienda nei sistemi di valutazione e di *rating* esterni.
- d) *Rischi strategici*:
- scarsità di risorse interne esclusive;
 - concorrenza da parte di rilevanti fornitori e clienti;
 - ridotto tasso di innovazione di prodotto e di processo.
- e) *Rischi organizzativi*, derivanti da errori nella progettazione e nell'attuazione della macrostruttura aziendale:
- gravi deficienze nell'implementazione dei meccanismi organizzativi atti al corretto funzionamento della struttura (quali i sistemi retributivi, incentivanti, formazione, processi di delega e attribuzione poteri, sistemi di pianificazione e controllo), nell'accesso ai sistemi informativi (rischio di indisponibilità delle informazioni etc.);
 - inesperienza ed incapacità del *management* e del personale rispetto ai ruoli assegnati;
 - una non sufficiente attività di formazione;
 - carenze nel recepimento della normativa esterna e nella regolamentazione interna.
- f) *Rischi operativi*, derivanti da carenze comportamentali nel concreto svolgimento della gestione.
- g) *Rischi finanziari*:
- politiche di investimento irragionevoli;
 - concentrazione di crediti verso la clientela ed eccessiva dilazione (rischio di credito);
 - rigidità degli investimenti;

- gestione della liquidità con elevati profili speculativi, nei tassi di interesse elevati, nel rischio di cambio;
 - operazioni di finanza strutturata (*swap*, prodotti innovativi);
 - elevato *leverage* nella struttura dei finanziamenti, con forte esposizione all'indebitamento;
 - rilascio di garanzie reali e di firma;
 - irregolarità del *cash flow*;
 - accelerazione del processo di crescita dell'impresa, con forte anticipazione degli impieghi sulle entrate;
 - esportazioni in paesi a forte instabilità monetaria, con l'accentuazione di eventuali approvvigionamenti in paesi aventi diversa valuta;
 - rischio di fluttuazione dei prezzi delle *commodity*.
- h) *Rischi reato*, connessi con il decreto legislativo n. 231 del 2001, imponendo una responsabilità sanzionatoria anche delle persone giuridiche e non solo dei soggetti (persone fisiche) che commettono reati.
- i) *L'emersione della crisi dell'impresa*, che con il D.Lgs. 14/2019, rientra fra i rischi di cui trattasi.

L'adeguatezza degli assetti organizzativi²¹ e il sistema di controllo interno rappresentano gli elementi caratterizzanti il *principio di corretta gestione*.

Per controllo interno va inteso “*un insieme coordinato ed integrato di strutture, di supporto formale e di meccanismi di funzionamento, di presidi, di azioni, di interventi correttivi e migliorativi, congiuntamente volti alla prevenzione dei rischi ed al superamento delle anomalie e delle criticità gestionali comunque verificatesi, a tutela delle condizioni prospettiche di equilibrio e dei profili qualitativi dell'azienda nel quadro di una corretta gestione*” e l'Organo Gestorio costituisce e rappresenta il più alto riferimento di responsabilità riguardo all'adozione, da parte della società, di un adeguato sistema di controlli interni.

Per *Ambiente di Controllo*²² si intende l'insieme di norme, valori, processi e strutture alla base del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi delle organizzazioni.

In particolare, l'Ambiente di Controllo richiede che siano individuati i seguenti aspetti:

- i principi di integrità ed etici a cui l'organizzazione deve adeguarsi;
- gli elementi che consentono al Consiglio di Amministrazione di svolgere azioni di indirizzo per il *management* e di svolgere i propri compiti di supervisione;
- la definizione della struttura organizzativa;
- l'assegnazione di ruoli e responsabilità;
- il processo per attrarre, sviluppare e motivare il personale;

²¹ Sull'argomento vedasi anche “*Assetti adeguati e modelli organizzativi*” opera diretta da Maurizio Irrera – Zanichelli Editore, n. 35 – Anno 2016.

²² Vedasi anche ASSIREVI – Monografie – “*Coso Framework: guida alla lettura – n.1 gennaio 2020*.”

- la metodologia per la misurazione delle *performance* e la definizione di incentivi e premi.

L'”*ambiente di controllo*” è inoltre influenzato da una varietà di fattori endogeni ed esogeni quali la storia della Società, i valori, i mercati di riferimento, lo scenario competitivo e la normativa di settore; inoltre influenza le attività di valutazione dei rischi ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In sostanza, gli Amministratori hanno il dovere di definire la natura ed il livello di rischio compatibili con gli obiettivi strategici della società, specie con riferimento al D.Lgs. 14/2019, e devono includere nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono essere ritenuti rilevanti nell'ottica della sostenibilità nel medio/lungo periodo.

La crisi di impresa, quale elemento di *risk governance*, si inserisce nella cultura del rischio che presuppone l'acquisizione di una capacità di valutare come lo stesso si inserisce/reagisce nelle scelte decisionali/strategiche ed operative²³; infatti l'”ORGANIZZAZIONE” dovrebbe individuare le fonti del RISCHIO, le aree di impatto, gli eventi, le loro cause e le loro potenziali conseguenze: il *limite* del RISCHIO consiste nel fissare il livello che l'azienda è in grado di sostenere senza compromettere o pregiudicare la sussistenza della continuità aziendale mentre la *propensione* al RISCHIO è da intendersi come il livello di Rischio che l'impresa è disposta ad accettare anche in considerazione di eventuali possibili benefici che ne possono nel contempo derivare; il RISCHIO assume così il ruolo di componente essenziale della strategia aziendale.

2. SINDACO e REVISORE: svolgimento di attività di controllo non sovrapponibili

Preliminarmente e in sintesi va richiamato che l'attività di controllo nelle società di capitali è demandata:

- al **Collegio Sindacale** a cui compete una attività di vigilanza continuativa sull'operato dell'Organo gestorio e in particolare (art. 2403 c.c.) il controllo di legalità circa la gestione dell'impresa come ribadito dall'art. 25-octies CCII, la vigilanza sull'adeguatezza e il concreto funzionamento degli assetti (organizzativo, amministrativo e contabile) anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e delle idonee iniziative come previsto dall'art. 3 sempre del CCII, nonché la vigilanza sull'andamento della gestione (artt. 2381 e 2086 c.c.). Sorge così il dovere di “monitoraggio” sulla gestione dell'impresa da svolgersi in via continuativa e non solo occasionalmente in quanto l'evoluzione normativa richiede che le valutazioni – da farsi in buona fede e con consapevolezza debitamente informata – si estendano oltre la verifica della sostenibilità economico-finanziaria della gestione e che, dunque, prendano in considerazione una puntuale analisi dei rischi, di un esauriente flusso informativo e del livello di trasparenza della società; viene richiesto all'impresa il mantenimento del principio di continuità aziendale anche al fine di non arrecare danno ai soggetti che a vario titolo contraggono obbligazioni con l'impresa stessa.

²³ In tal senso vedasi Meruzzi “L'adeguatezza degli assetti” in “Adeguati assetti e modelli organizzativi” diretto da Irrera, Zanichelli, 2016, p. 44 ss “L'emergere normativo di strumenti alternativi al fallimento nella gestione delle crisi di impresa impone di adeguare la clausola generale di adeguatezza per ricomprendere, tra le informazioni aziendali rilevanti da acquisire e divulgare tra i componenti degli organi di amministrazione e controllo, gli indicatori del profilarsi dello stato di difficoltà dell'impresa, onde consentire all'organo amministrativo prima, e ai soci poi, di assumere le iniziative più consone a salvaguardia della sua continuità, operando per il ricorso all'uno o all'altro degli strumenti di soluzione concordata della crisi”.

Inoltre, al Collegio è attribuito il potere -dovere di intervento sulle operazioni societarie ritenute dannose per la società, di convocare l'assemblea dei soci (ad esempio ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.), di formulare denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. e di dar corso all'azione di responsabilità. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza l'art. 2404 c.c. sancisce che il Collegio debba riunirsi almeno ogni novanta giorni con il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione e alle assemblee soci.

A supporto della definizione dei compiti dell'organo di controllo, anche alla luce di inevitabili incertezze interpretative che derivano dalla normativa vigente, le **NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA' NON QUOTATE**²⁴ rappresentano utili raccomandazioni per orientare l'attività di vigilanza. Va comunque richiamata la valenza giuridica attribuibile a dette NORME che sono ricollegabili al Codice Deontologico rivolte a tutti i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e rappresentano ad ogni effetto regole comportamentali che assumono rilievo anche sul piano della valutazione della diligenza qualificata che è richiesta nel comportamento dei Sindaci.

Con riferimento alla *vigilanza sul bilancio* e sulla relazione della gestione da parte del Collegio Sindacale, rilevato che la verifica delle condizioni previste dalla legge e dai principi contabili per la iscrizione e valutazione delle *voci* spetta esclusivamente al Revisore legale, il Collegio Sindacale accerta:

- nel caso di maggior termine per l'approvazione del bilancio, l'esistenza delle prescrizioni normative (ex art. 2364, co.2, c.c.) e la presenza nella relazione sulla gestione delle ragioni del differimento del termine;
- la rispondenza del bilancio e della relazione ai fatti e informazioni di cui il Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali e nell'ambito dei suoi poteri di ispezione e controllo (artt. 2403, 2403-bis, 2405 c.c.);
- che il processo per l'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento e sviluppo nella sezione Attivo dello Stato patrimoniale sia stato realizzato sulla base di adeguati flussi informativi;²⁵
- che il processo di iscrizione dell'avviamento sia stato realizzato sulla base di adeguati flussi informativi (art. 2426, co.1, n.6, c.c. e NORMA DI COMPORTAMENTO n.8.4.);
- la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga ex art.2423, co.5, c.c. a cui abbiano fatto ricorso gli amministratori;
- le conclusioni e, eventualmente, l'analisi inerente al processo di verifica della sussistenza della continuità aziendale.

Al Revisore Legale dei Conti – iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal MEF - è *affidata l'attività del controllo contabile* secondo le disposizioni degli artt. 2409-bis, 2409-septies unitamente a quelle sancite dal D.Lgs. 39/2010 relativamente *alle verifiche contabili e alla relazione al progetto di bilancio in ottemperanza ai principi di revisione*.

²⁴ CNDCEC – versione dicembre 2024

²⁵ Vedasi NORMA DI COMPORTAMENTO n. 8.4. che richiede che i Sindaci facciano riferimento al principio della rilevanza sulla base delle informazioni fornite dal Revisore e dunque del suo parere circa la sussistenza dei requisiti per la capitalizzazione.

Il Revisore rappresenta il soggetto esterno che concorre al funzionamento dei controlli interni²⁶ rispetto alla struttura organizzativa dell'azienda. Trattasi di soggetto professionalmente qualificato a cui a norma di legge è affidata l'attività di controllo sul corretto funzionamento della rilevazione contabile e della formazione del progetto di bilancio. Detta attività viene espletata nel corso dell'esercizio attraverso un articolato piano di lavoro che prevede verifiche degli adempimenti relativi alla corretta corrispondenza e tenuta della contabilità (giornaliera) intesa come espressione numerica dei fatti gestionali e, infine, sulla corretta predisposizione del processo di formazione del bilancio e della relazione sulla gestione. In sostanza deve verificare la corretta tenuta dei libri contabili, fiscali e societari, la riconciliazione dei saldi contabili e gli estratti conto bancari al fine di rilevare fenomeni di rischio che possono influenzare la formulazione del parere espresso nella propria relazione ex art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e destinata all'assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio di esercizio.

Sempre con riferimento alla relazione ex art. 14 D. lgs. 39/2010 essa contiene l'espressione di un giudizio in merito al progetto di bilancio se sia redatto in conformità del quadro normativo della informazione finanziaria applicabile (le norme che ne disciplinano i criteri di redazione come interpretate ed integrate dai principi OIC) ovvero se il progetto di bilancio sia presentato correttamente e fornisca quindi una rappresentazione veritiera e corretta in quanto, se la revisione contabile è svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici, esso permette al revisore di emettere tale giudizio. In buona sostanza se l'incarico è conferito ai sensi del D.lgs. 39/2010 e considerato l'art. 14, comma 2 del predetto Decreto Legislativo, il giudizio espresso è riconducibile alla considerazione che il bilancio *fornisce una rappresentazione veritiera e corretta*. Il Principio di Revisione n. 200 richiama i principi generali a cui il Revisore deve attenersi, che sono così elencati: *integrità, obiettività, competenza e diligenza, riservatezza, professionalità e indipendenza*.

Va quindi evidenziato che i controlli posti in essere dal Revisore sono da intendersi "ex post" in quanto attuati successivamente al verificarsi del fatto gestionale e della sua contabilizzazione; inoltre, essendo il Revisore anche figura esterna alla società non influisce sulla attività del governo gestionale dell'impresa, con l'eccezione posta ora dall'innovato art. 25 octies del D. Lgs. 14/2019.²⁷ L'attività di vigilanza posta in essere dal Collegio Sindacale è da intendersi più ampia del controllo del revisore in quanto opera in una visione gestionale "ex ante". Infatti, i Sindaci devono partecipare alle riunioni di Consiglio così imponendo, in alcuni casi, agli amministratori di esplicitare le proprie scelte strategiche dovendone valutare se l'atto di gestione – specie se di natura straordinaria - si manifesti imprudente, azzardato o antieconomico e tale da comportare un danno/depauveramento del patrimonio della società.

Con riferimento al *bilancio di esercizio* l'attività di revisione si conclude con l'emissione del parere professionale riguardante il bilancio, attività che è disciplinata negli appositi PRINCIPI DI REVISIONE:

²⁶ Il sistema dei controlli interni rappresenta un insieme coordinato ed integrato di strutture, di supporti formali e di meccanismi di funzionamento, di presidi, di azioni, di interventi correttivi e migliorativi, volti alla prevenzione dei rischi ed al superamento delle anomalie-criticità verificatesi nel corso della gestione e quindi a tutela delle condizioni prognostiche di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale in un contesto di una sana e corretta gestione.

²⁷ A far data dal **28.9.2024 a seguito del D. Lgs. 136/2024 (Correttivo ter) al CCII** è stato introdotto un specifico obbligo di segnalazione anche da parte del Revisore di situazioni di crisi e di insolvenza, segnalazione da effettuarsi nell'esercizio delle funzioni proprie della revisione legale dei conti. In sostanza sono introdotti nuovi obblighi (di segnalazione all'Organo Gestorio) in capo al Revisore Legale del verificarsi dei presupposti per la presentazione dell'istanza della composizione negoziata di cui all'art. 17 CCII.

- ISA Italia n.700 – Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
- ISA Italia n. 705 – Modifiche al giudizio nella relazione di revisione
- ISA Italia n. 706 – Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti
- ISA Italia n. 720 – Altre informazioni presenti nei documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione
- ISA Italia n. 720 B – Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione.

3. Art. 2409-septies c.c.: OBBLIGHI DI INFORMATIVA tra IL COLLEGIO SINDACALE ED IL REVISORE LEGALE DEI CONTI ANCHE ALLA LUCE DEI DOVERI DI RILEVAZIONE PRECOCE DELLA CRISI E VIGILANZA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

L'attuale sistema dei controlli societari, disciplinato dal D. Lgs. N. 6/2003 e dal D. Lgs. 39/2010 (come modificato dal D. Lgs. 135/2016) si fonda sulla separazione tra attività di controllo sull'amministrazione (art. 2403 c.c.) affidata al Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico per le srl ed il controllo sulla contabilità ed il bilancio affidato al Revisore Legale dei Conti ex art. 2409 bis c.c. Questa separazione di ruoli e funzioni assume rilevanza centrale anche in relazione al problema della rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e dei fattori di rischio che possono comportare la compromissione della continuità aziendale. Infatti, al revisore legale dei conti compete il dovere (obbligo) di monitorare costantemente la continuità aziendale e di segnalare alla Direzione i fattori di rischio che possono portare ad una sua compromissione (principio di revisione n. 570 che, in virtù del richiamo previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 39/2010 assume forza di legge. All'Organo di Controllo nell'ambito dei doveri di vigilanza *“sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”* (art. 2403 1° comma c.c.), come integrati dalle *“Norme di comportamento del Collegio Sindacale”* elaborate dal CNDCEC²⁸ compete l'obbligo di vigilare che *“il sistema di Controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità (vedasi norma 11.1.) nonché “adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa”*. In relazione con i meccanismi di allerta interna introdotti dall'art. 25-octies CCII si richiama il *“Documento di Ricerca n. 259 - dicembre 2024 - ASSIREVI rubricato “L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DI SITUAZIONI DI CRISI E INSOLVENZA AI SENSI DELL'ART. 25-OCTIES CCII MODIFICATO DAL D.LGS. N. 136/2024 (CORRETTIVO TER)”* che si sofferma sulle peculiari declinazioni che detto obbligo assume con riguardo al Revisore Legale. Va richiamato che lo scambio informativo riveste particolare rilevanza in presenza di segnali di allerta in tema di crisi di impresa specie con riferimento al disposto dell'art. 3 D. Lgs. 14/2019 in connessione con il disposto di cui all'art. 25-octies CCII. Infatti, l'art. 25-octies CCII impone ai Sindaci la specifica attività di vigilanza sugli indizi di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale in correlazione alle situazioni che possono pregiudicare la sussistenza del principio di continuità aziendale nella fase di fondati indizi di pre-crisi o di crisi.

²⁸ Scaricabili dal sito www.cndcec

Il ruolo dei flussi informativi riveste dunque una rilevante importanza nel sistema organizzativo dell'impresa²⁹ ed in particolare nei rapporti tra Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti poiché i rispettivi compiti/funzioni trovano nella corretta e preordinata assunzione di dati e notizie il riferimento della propria attività di vigilanza/controllo³⁰, anche nella considerazione che il Revisore legale dei Conti dispone di informazioni che assumono rilievo centrale e decisivo nell'ambito del controllo sulla gestione e delle correlate assunzioni di decisioni. La Norma di Comportamento³¹ n. 5.3. rubricata “*Scambio di informazioni con il soggetto incaricato della Revisione Legale*” richiama che “*La differente natura delle funzioni svolte da tali soggetti fa sì che le informazioni che essi possiedono siano diverse. Pertanto, le informazioni che il Collegio sindacale scambia con l'incaricato della revisione legale devono intendersi limitate a quelle che si rendono necessarie per svolgere la propria funzione*”.

4. I CONTROLLI (Cenni)

In sintesi si possono classificare in:

- **CONTROLLO DI MERITO:** da intendersi quale controllo sulla gestione (controllo di indirizzo) che spetta al socio nei confronti degli amministratori (in particolare quelli delegati). L'art. 2476 i, 2° comma, c.c. infatti attribuisce ai soci la facoltà sia di “*avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali*” sia di “*consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione*”.

Va richiamato che la scelta gestionale operata dell'organo gestorio è “assistita” dal cd “*business judgment rule*” nel senso che le operazioni di gestione proprie degli amministratori non sono sindacabili né dal giudice, né dai Sindaci e/o Revisori Legali dei Conti eccetto i casi di manifesta irrazionalità (si tratta in sostanza di accertare la convenienza dell'operazione gestoria e la sua correlata redditività al termine di una opportuna verifica in base alle informazioni disponibili).

- **CONTROLLO relativo al RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE e di LEGALITA':** richiede per gli Amministratori la diligenza professionale di cui all'art. 2392 c.c. e per i Sindaci l'osservanza degli artt. 2043 e 2086 c.c.; in particolare il controllo della adeguatezza degli ASSETTI, specie quello ORGANIZZATIVO che rappresenta il punto centrale dei controlli di cui trattasi.
- **II CONTROLLO CONTABILE: LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI- (Cenni)**

Ruolo della contabilità: le *rilevazioni contabili* permettono, in sintesi, di annotare tutti gli accadimenti aziendali avvenuti in un arco temporale (nel corso dell'esercizio) riguardanti quindi le movimentazioni di denaro, il sorgere di posizioni di credito/debito conseguenti ad acquisti, vendite, pagamento a fornitori e incassi dai clienti o verso enti previdenziali, erario, dipendenti ecc., permettendo così di registrare i rapporti con i soggetti che a vario titolo concorrono nel processo della gestione aziendale; in tal modo viene anche evidenziato il processo dei costi sostenuti e dei ricavi realizzati. Dette rilevazioni contabili sono qualificate da tecniche ragionieristiche in quanto permettono la rilevazione sistematica dei fatti di gestione così da poter elaborare la predisposizione

²⁹ L'art. 2381, 6° comma c.c. recita: “*Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può richiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società*”.

³⁰ L'attività di vigilanza riveste un ruolo da intendersi più ampio di quello di controllo in quanto implica una valutazione complessiva degli atti di gestione aziendale che non si limita alla sola verifica di conformità ma deve riguardare l'analisi del rischio che deve a sua volta essere identificato e valutato nel contesto della proporzionalità (dimensione e complessità dell'impresa).

³¹ CNDCEC – *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate* – dicembre 2024

dell'andamento dell'impresa sotto forma di *situazioni contabili* permettendo alla chiusura dell'esercizio la predisposizione del bilancio di esercizio. La legge impone che le *scritture contabili* debbano essere tempestive, ordinate, omogenee ed imputate con la stessa moneta di conto. Il documento che deve rispondere al dettato normativo della tecnica ragionieristica e contabile così da armonizzarsi al dettato codicistico è rappresentato dal **piano dei conti**. Infatti la rigidità dei prospetti costituenti il bilancio (stato patrimoniale – art. 2424 c.c. e conto economico art. 2425 c.c.) impongono una elaborazione strutturale ed analitica del piano dei conti destinato alla predisposizione del bilancio d'esercizio secondo gli schemi dettati dalla normativa nonché per la predisposizione dei dati necessari alla redazione della Nota Integrativa.

5. FINALITA' DELLA REVISIONE CONTABILE (cenni)

La finalità della Revisione Contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio. Infatti, il Revisore esprime un giudizio professionale sul bilancio di esercizio in tutti i suoi aspetti significativi circa la conformità dello stesso bilancio alle norme che ne disciplinano la sua redazione attraverso una apposita relazione ex art. 14 D. Lgs.39/2010 attestando se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico; detta relazione deve anche comprendere il giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione. In buona sostanza la relazione del Revisore conferisce l'affidabilità delle informazioni contabili legittimando così la fiducia di tutte le parti a vario titolo interessate alla gestione dell'impresa e al suo andamento prospettico.

6. I Principi Contabili: l'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' (OIC)

La legge n. 116/2014 di conversione del D.L. n. 91/2014 ad integrazione degli artt. 9-bis e 9-ter al D. Lgs. 38/2005 attribuisce il ruolo e definisce le funzioni dell'OIC, fondazione di diritto privato che rappresenta uno *standard setter* nazionale in grado di esprimere, attraverso appositi principi, la comprensione ed interpretazione delle regole e tecniche contabili di redazione del bilancio ordinario e le istanze nazionali in materia contabile. Infatti, con la legge n. 15/2022 di conversione del D.L.228/2021 sono stati modificati gli artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 38/2005 estendendo l'attività dell'OIC anche in materia di SOSTENIBILITA'.

L'art. 2423, comma 2, c.c. sancisce che “< *Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio* ”>: in merito l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) <”*emana i principi contabili ispirati alla miglior prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile*”> e <”*aggiorna i principi contabili nazionali... sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs.139/2015*”>.

Le funzioni dell'OIC si riconducono:

- a) alla emanazione dei principi contabili nazionali ispirati alla migliore prassi operativa, posti a base per la predisposizione del bilancio di esercizio da redigersi secondo le disposizioni codicistiche;
- b) al supporto all'attività degli Organi Legislativi e di Governo in materia di normativa riguardante aspetti contabili;

- c) alla emissione di appositi pareri quando sono previsti da specifiche disposizioni di legge o su richiesta di Istituzioni Pubbliche;
- d) alla partecipazione al sistema di elaborazione di principi in materia contabile e di sostenibilità a livello internazionale intrattenendo relazioni con la *International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS)* e con l'*European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)*.

Nell'esercitare le predette funzioni, l'OIC "*persegue finalità di interesse pubblico... e riferisce annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze circa l'attività svolta*".

In sostanza se un fatto amministrativo con risvolti contabili non trova specifica disciplina nel Codice Civile e non è disciplinato dai principi contabili nazionali occorre che la società interessata utilizzi il trattamento contabile ricorrendo in ordine di rilevanza alle seguenti modalità:

- in via analogica occorre fare riferimento a casi analoghi sempre trattati dai principi contabili nazionali oppure dotarsi di una specifica *policy* al fine di delineare il trattamento contabile da adottare in coerenza con il bilancio.
- in subordine, ricorrendo ai postulati di bilancio;

l'OIC 11 al § 13 in tali fattispecie richiede infatti che le società includano "*tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alla via analogica alle disposizioni contenute nei principi OIC che trattano casi simili o alle finalità e ai postulati di bilancio (art. 2423 "redazione del bilancio" e 2423 ter "struttura dello stato patrimoniale e del conto economico")*"; inoltre, qualora non vi siano OIC applicabili in via analogica, potrà essere preso a riferimento un principio contabile internazionale che risulta conforme ai postulati contemplati nell'OIC 11.

La redazione del bilancio secondo la norma codicistica deve dunque avvenire seguendo la legge e la migliore prassi che è rappresentata dai Principi Contabili Nazionali (OIC): conseguentemente i Principi OIC rappresentano la fonte interpretativa ed applicativa della normativa relativa alla redazione del bilancio.

Il Bilancio qualora redatto applicando i principi OIC viene considerato in grado di rispettare le "clausole generali" della *chiarezza, verità e correttezza* di cui all'art. 2423 c.c. in quanto anche la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 127/91, come richiamato dall'OIC 11 § 7, recita che *<l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato>*.³²

Sempre l'OIC 11 al § 8 evidenzia *<Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità dal redattore. La neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcepite nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni destinatari primari del bilancio>* e l'OIC n. 29 rubricato "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*" disciplina la declinazione pratica di tale previsione

³² Sul processo valutativo vedasi anche" Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale – RIREA – maggio-agosto 2018 – Gianfranco Capodaglio – pag. 267 e seg."

e, in particolare, gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o correzione di errori rilevanti³³.

7. I PRINCIPI DI REVISIONE

L'art. 11 del D. Lgs. 39/2010 sancisce che in Italia la REVISIONE LEGALE è svolta in conformità ai principi di revisione internazionale (*International Standards Auditing*) adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 26 Dir. 2006/43/CE; essi assumono forza di legge ai sensi della Legge n. 116/2014 con una funzione interpretativa e applicativa. I Principi di revisione impongono al Revisore di acquisire, a fondamento per il proprio giudizio, una RAGIONEVOLE SICUREZZA che il bilancio oggetto di revisione contabile non contenga errori "significativi": in sostanza si intende l'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati per gestire e ridurre il RISCHIO DI REVISIONE ovvero il rischio di rilasciare un giudizio inappropriato in merito ad un bilancio che sia da ritenersi significativamente non corretto. Va richiamato che la qualificazione di RAGIONEVOLE SICUREZZA non corrisponde ad un "livello assoluto" in quanto sussistono limiti oggettivi che discendono dall'utilizzo, da parte del Revisore, di verifiche condotte col metodo del "campione" oppure da informazioni non esaustive fornite dalla Direzione riguardanti la redazione del progetto di bilancio oppure in conseguenza a processi valutativi -estimativi sempre da parte della Direzione.

I PRINCIPI DI REVISIONE raggruppano gli obiettivi, le linee guida e le procedure atte a supportare il Revisore nel conseguire la RAGIONEVOLE SICUREZZA.

I PRINCIPI DI REVISIONE in sintesi, comportano per il Revisore:

- l'identificazione e la valutazione di rischi di errori significativi conseguenti a frodi o ad altri eventi ritenuti non intenzionali in correlazione del contesto in cui opera l'impresa;
- l'acquisizione di elementi probativi circa la sussistenza di errori significativi, comportando attività correttive da ritenersi appropriate circa i rischi come identificati e valutati;
- di portare a conclusione la sua attività di controllo formulando un giudizio sul bilancio basato sulle risultanze delle conclusioni rinvenienti dagli elementi probativi come rilevati;
- il riconoscimento che le procedure di revisione, basate sulla valutazione dei rischi di errori significativi insiti nel progetto di bilancio, possano essere correlate e quindi adattate in considerazione della dimensione e della complessità della attività esercitata.

8. L' ATTIVITA' di REVISIONE LEGALE – METODOLOGIA-PROCEDURE

La definizione di REVISIONE LEGALE è sancita nel D. Lgs. 39/2010 (art. 1 comma 1, lett.m) ed è intesa come "*la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del D. Lgs. 39/2010...*".

Finalità della revisione è quella di consentire al Revisore legale dei Conti di esprimere un giudizio professionale sul bilancio applicando i PRINCIPI DI REVISIONE; il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) mediante il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rappresenta il riferimento per il corretto utilizzo dei PRINCIPI DI REVISIONE; inoltre con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 245504 del 20.11.2018 è stato adottato il CODICE DEI PRINCIPI

³³ La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo di apertura del Patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. La società ai fini comparativi deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione e dandone notizia in Nota integrativa.

DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE; RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA ATTIVITA' DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 9-bis comma 2 D. Lgs. 39/2010.

Gli *obiettivi generali* del Revisore indipendente per lo svolgimento dell'attività sono previsti nel *PRINCIPIO DI REVISIONE n. 200* rubricato “*OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA italia)*”. Detto principio, sintetizzando, prende in considerazione le responsabilità generali del Revisore nello svolgimento dell'attività definendo nel contempo gli obiettivi generali e considerando:

- la natura e portata di una attività di revisione contabile impostata in modo tale da permettere allo stesso Revisore il raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'oggetto, il livello di autorevolezza e la struttura propria dei principi di revisione;
- le regole che fissano le responsabilità del Revisore (escluse quelle che derivano da leggi, regolamenti propri di settori economici specialistici) che trovano applicazione nella attività di revisione contabile stabilendo l'obbligo di conformarsi ai principi di revisione.

Il Principio di Revisione n. 315 rubricato “*IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI*” richiede che il Revisore deve comprendere l'impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, in misura sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio; in sintesi deve svolgere le procedure:

- di valutazione del rischio, mediante ispezioni, analisi comparative e osservazioni;
- per l'identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi;
- finalizzate alla comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera;
- finalizzate alla comprensione del controllo interno.

Il Principio di Revisione n. 250B (strettamente correlato al Principio di Revisione n. 200) riguarda la responsabilità del Revisore legale relativamente alle **verifiche effettuate nel corso dell'esercizio e riguardanti la regolare tenuta della contabilità dell'impresa**. Con riferimento alla:

- **REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA'**³⁴: il Revisore Legale assume la responsabilità della **VERIFICA** circa la regolare tenuta della contabilità in applicazione delle procedure di cui al Principio di Revisione 250B in quanto, con le predette procedure, acquisisce le informazioni utili anche per la revisione contabile del bilancio.
- **CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI**: il Revisore assume la responsabilità della **VERIFICA** circa la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili attraverso l'applicazione delle norme di legge integrate dai **PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC)**.

La rilevanza della corretta tenuta della contabilità è riscontrabile anche dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021 poi integrato con il decreto del 21 marzo 2023 in attuazione delle disposizioni del

³⁴ La regolare tenuta della contabilità sociale impone l'osservanza delle disposizioni normative sia civilistiche che fiscali specie con riferimento a:

- modalità e tempi di rilevazione delle scritture contabili;
- redazione, conservazione e vidimazione dei libri sociali obbligatori;
- rilevazione su base campionaria dell'attuazione degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- l'osservanza del disposto di cui all'art. 25-octies D. Lgs. 14/2019.

CCII, in quanto il Legislatore ha emanato le regole che l'imprenditore deve seguire per monitorare la situazione aziendale e intercettare precocemente eventuali situazioni di crisi e verificare mediante apposito "test" la possibilità di redigere un piano di risanamento che dovrà avere nei dati contabili la base su cui adottare le misure correttive. Un aspetto importante – che rappresenta un aspetto fondamentale del processo di revisione a tutela degli utilizzatori dell'informativa del bilancio - è richiamato nel principio di revisione ISA 320 che prevede: *“Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi solo qualora si possa ragionevolmente attendere che essi siano in grado di influenzare le decisioni economiche assunte dagli utilizzatori del bilancio”*.

LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA': il D. Lgs. 125/2024 – entrato in vigore il 25.09.24) ha dato attuazione alla Direttiva 2022/2464 che sancisce l'obbligo di rendicontazione della sostenibilità per le imprese (con esclusione delle micro imprese); l'art. 8 specifica che le informazioni non finanziarie devono essere sottoposte ad attestazione di conformità da parte di Revisore indipendente. La relazione ai sensi dell'art. 14-bis del D. Lgs. 39/2010 deve evidenziare le conclusioni relativamente alla CONFORMITA' della Rendicontazione di sostenibilità alle norme previste dal predetto Decreto 125/2024 che ne disciplinano i criteri di redazione;

9. La CONTINUITA' AZIENDALE

L'art. 2423 bis c.c. rubricato *“Principi di redazione del bilancio”* pone in risalto la *“prospettiva della continuazione dell'attività”* ovvero che il bilancio deve esprimere i valori effettivi di funzionamento; conseguentemente l'accertamento della sussistenza della continuità aziendale implica un apprezzamento/valutazione prospettica della prevedibile evoluzione della gestione dell'impresa che deve essere effettuata in base a norme specifiche ed in particolare al Principio di Revisione Isa Italia n. 570 rubricato *“Continuità aziendale”*.

L'AZIENDA è intesa come *“l'istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge in continua coordinazione la produzione o il procacciamento e il consumo di ricchezza”* (Zappa).

Una azienda orientata alla creazione di ricchezza non lascia nulla al caso ma pianifica, organizza e gestisce e controlla l'attività economica, individuando strategie ovvero le linee guida attraverso le quali può conseguire i propri obiettivi.

L'Azienda deve perseguire l'ECONOMICITA' ovvero:

- autosufficienza economica intesa quale attitudine a garantirsi un flusso di ricchezza derivante dalla propria redditività e non dipendendo da terze economie;
- efficienza da intendersi quale ottimale coordinazione dei fattori produttivi e del loro miglior utilizzo;
- efficacia da intendersi come la capacità della impresa di conseguire gli obiettivi di M/L periodo;
- equilibrio finanziario/monetario anche con riferimento alle dinamiche di entrate/uscite.

L'art. 2423 bis c.c. nel descrivere i postulati per la redazione del bilancio rimanda al concetto di CONTINUITA' AZIENDALE richiamando il principio della prudenza e della competenza del processo valutativo dell'ATTIVO (INVESTIMENTI) e del PASSIVO (FINANZIAMENTI).

Il **POSTULATO della CONTINUITA' AZIENDALE** rappresenta il principio cardine nella redazione del BILANCIO D'ESERCIZIO. In base a tale presupposto *<l'impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro ovvero che non vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, né cessare l'attività o assoggettare l'impresa a procedure concorsuali >*.

L'appropriatezza dell'utilizzo del POSTULATO della CONTINUITA' AZIENDALE influisce sulla valutazione e sulla classificazione delle poste di bilancio in quanto i processi decisionali e l'interesse dell'impresa devono fondarsi sulla ragionevole evoluzione negli esercizi futuri della situazione economico-finanziaria e patrimoniale anche mediante il supporto ai processi decisionali di una informazione prospettica (Piano Gestionale) che fornisce indicazioni consistenti circa la prevedibile e ragionevole evoluzione della gestione entro i termini temporali previsti a Piano.

10. LA RILEVANZA DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA' AZIENDALE

Alla luce della normativa introdotta dall'art. 2086 2° comma c.c.³⁵, tra i principi di corretta amministrazione/gestione dell'impresa viene annoverato per gli amministratori il dovere:

- di dotare la stessa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla sua natura e alla sua dimensione, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale;
- di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Devono essere inoltre considerati i principi di *ragionevolezza e proporzionalità*, principi che costituiscono il criterio orientativo generale dell'operato dell'imprenditore/amministratore e che devono essere parametrati alla salvaguardia del principio di continuità aziendale.

La continuità aziendale a tutti gli effetti è da considerarsi uno "stato di fatto" in quanto rappresenta la capacità di una impresa a durare nel tempo, lungo le direttrici di competitività, coesione ed economicità, in coerenza al Principio di Revisione Contabile ISA ITALIA n. 570.

E', in estrema sintesi:

- la capacità della azienda di produrre risultati della gestione in termini positivi in grado di generare correlati flussi finanziari nel tempo e così assicurare la remunerazione dei fattori produttivi;
- un postulato di bilancio ovvero un assioma obbligatorio previsto "in primis" dalle disposizioni civilistiche ed in particolare dall'art. 2423 bis c.c. a cui occorre attenersi nel redigere il progetto di bilancio di esercizio.

Il presupposto della continuità aziendale in base al quale redigere il bilancio:

- è da considerarsi un postulato³⁶ che - al pari degli altri postulati di bilancio, tra cui in particolare quello della "prudenza", della "competenza economica", della "prevalenza della sostanza sulla forma", della "comparabilità dei dati"- attesta la regolarità dell'informativa di

³⁵ Articolo entrato in vigore il 16.3.2019

³⁶ Per postulato si intendono i "principi contabili generali" ovvero i "fondamenti e le regole di carattere generale" applicate alle singole poste di bilancio.

bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa nel suo complesso;

- è richiamato nelle fonti normative secondarie in base alle quali redigere il bilancio di esercizio, ovvero dai principi contabili nazionali, in particolare l'OIC n. 11 rubricato "Bilancio di esercizio, Finalità e postulati"³⁷.

In merito il principio di revisione ISA Italia n. 570 al §3 evidenzia che il presupposto della "continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il "normale svolgimento dell'attività aziendale".

In quest'ottica, dunque, si comprende la ragione per cui, tanto nella normativa europea quanto in quella nazionale, il principio di continuità aziendale rappresenti un valore ineludibile, che supera i confini dei fondamentali obblighi di redazione del bilancio per divenire il fulcro sia degli obblighi gestori affidati agli Amministratori sia degli interventi del Legislatore nazionale chiamato a dar attuazione ai principi direttivi rinvenienti dall'Unione Europea.

Difatti, posto che la continuità aziendale rappresenta la "vitalità" e, dunque, la ragion d'essere dell'impresa, tutelandone la permanenza si preserva, direttamente, la sua capacità di produrre reddito e, indirettamente, di esprimere l'insieme dei valori espressi dagli artt. 1, 2, 41 e 53 Cost. La normativa europea sul tema fornisce una chiara indicazione a cui fa seguito l'assunto che, solo salvaguardando il principio di continuità si consente, al contempo, di preservare: (i) il diritto al lavoro; (ii) il diritto-obbligo a partecipare, su base solidaristica, alla salvaguardia dei diritti inviolabili dell'individuo; (iii) lo sviluppo imprenditoriale nel rispetto dell'utilità sociale e della dignità umana; (iv) l'obbligo di ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Se, dunque, la continuità aziendale intesa come capacità dell'impresa di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro costituisce, di per sé, un valore meritevole di protezione (tutelando il quale si perseguono obiettivi di fondamentale rilievo sociale), si comprende la ragione per cui il Legislatore abbia espressamente previsto (art. 2086 c.c.) che l'Amministratore debba istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile improntato alla pianificazione³⁸ degli interventi da adottare nel momento in cui venga rilevata (tempestivamente) la situazione di crisi e, di conseguenza, sorga il pregiudizio del mantenimento della continuità aziendale, con l'ulteriore obbligo di adozione delle opportune misure volte al riequilibrio finanziario e patrimoniale in caso di presenza di una fattispecie di giuridico rilievo.

La pianificazione degli interventi organizzativi ed operativi funzionali al mantenimento della continuità aziendale³⁹, lungi dal rimanere confinata nell'ambito dei fondamentali principi di buona amministrazione, rappresenta un obbligo gestorio (come peraltro si rinviene dall'art. 2086 c.c.

³⁷ IL RISCHIO DI CONTINUITA' AZIENDALE NEL BILANCIO, §1.1 - Quaderno n.47 SAF Luigi Martino ODCEC di Milano.

³⁸ In generale la "programmazione" viene intesa come le previsioni che riguardano il breve termine (un anno) e viene rappresentata dal *budget* annuale mentre la "pianificazione" è riferibile a M/L termine e viene rappresentata dal *Business Plan*.

³⁹ Il concetto di "CRISI" definito all'art. 2 lett. a) D. Lgs. 14/2019 e s.m. come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi", comporta che la "crisi" come definita assume una valenza "prospettica" ovvero come probabilità di futura insolvenza.

rubricato “GESTIONE DELL’IMPRESA”), da cui, tra l’altro, conseguono responsabilità civili e penali tanto in capo all’amministratore, quanto in capo agli organi di controllo.

11. FOCUS SULLE PROSPETTIVE DI CONTINUITA’ AZIENDALE⁴⁰

Relativamente alla nozione di continuità aziendale, va quindi rilevato quanto segue:

- i. ai sensi dell’art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c., nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale;
- ii. l’OIC⁴¹ 11 “Finalità e postulati del bilancio di esercizio” - (§ 21-24) assume forza di legge nella sua funzione interpretativa ed applicativa e con riferimento al principio di continuità aziendale.
- iii. “Principio di revisione ISA 570 Italia” – CONTINUITA’ AZIENDALE, presuppone:
 - la sostenibilità dei debiti per almeno i 12 mesi successivi;
 - l’assenza di significative incertezze che potrebbero rendere il debito insostenibile.

Si è quindi osservato come, presumibilmente, il management dell’impresa dovrebbe avere già adottato tutte le possibili soluzioni per evitare la perdita della continuità aziendale, con il rischio concreto che il segnale di allerta:

- si manifesta solo quando l’impresa abbia già perso la continuità aziendale, oppure quando non si siano realizzate le condizioni sulla base delle quali era stata valutata la continuità aziendale in sede di ultimo bilancio (ma, in entrambi i casi, il segnale d’allerta scatterebbe quando l’azienda avrebbe già esaurito i propri spazi di manovra).
- L’allerta non riuscirebbe cioè da sola a fornire un segnale adeguatamente tempestivo; occorre allora anticipare l’emersione dei segnali di allerta attraverso la predisposizione di adeguati sistemi di programmazione e controllo.

Il pregiudizio alla continuità aziendale rileva ai fini degli obblighi segnaletici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l’esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi.

La continuità aziendale rappresenta un criterio valutativo più ampio rispetto al criterio della “non sostenibilità dei debiti”: la non sostenibilità dei debiti è una minaccia alla continuità.

Queste criticità devono essere attentamente monitorate da parte dell’organo amministrativo; ad esempio, devono essere considerati anche gli eventi che secondo il Principio di revisione internazionale (Isa Italia N. 570 “Continuità aziendale”) possono compromettere la continuità aziendale; trattasi per lo più di indicatori non finanziari, quali:

- intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;

⁴⁰ Marcello Pollio in ITALIAOGGI – n. 252 p.30 del 25/10/2019, DIRITTO E FISCO “Crisi d’impresa, una rivoluzione vintage” secondo cui i veri indicatori di rischio della crisi d’impresa sono la perdita della continuità aziendale e il patrimonio netto negativo.

⁴¹ Ai sensi della Legge n. 116 dell’11 agosto 2014, l’OIC è l’istituto nazionale per i principi contabili ed emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile. Gli OIC costituiscono la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili.

- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento a cui l'impresa probabilmente non potrebbe far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti;
- la sussistenza dei segnali di allerta di cui al comma 4 dell'art. 3 CCII.

11. LA CONTINUITA' AZIENDALE NEI PRINCIPI CONTABILI

I principi contabili nazionali ed internazionali, così come i principi di revisione, considerano la continuità aziendale come un aspetto fondamentale ai fini della predisposizione dei bilanci d'esercizio e/o consolidati e dell'attività di revisione contabile degli stessi.

I principali riferimenti sono:

- Codice Civile, art. 2423 bis, comma 1, punto 1) -«Principi di redazione del bilancio⁴²»
- Codice Civile, art. 2086, comma 2, «Gestione dell'impresa»
- OIC 11 -«Finalità e postulati del bilancio d'esercizio» che con riferimento alla sussistenza del principio di continuità aziendale evidenzia: *“nella capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico destinato alla produzione del reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento di bilancio”*.
- Documento congiunto Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009
- ISA Italia 570 -«Continuità aziendale»
- ODCEC di Milano – SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino “Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC” – Quaderno n. 41.

12. LA CONTINUITA' AZIENDALE NEI PRINCIPI DI REVISIONE

⁴² La “continuità aziendale” costituisce a tutti gli effetti un “postulato” di bilancio, obbligatorio, a cui ci si deve attenere nella redazione del progetto di bilancio in quanto è alla base della regolarità dell'informativa di bilancio e conseguentemente della veritiera e corretta rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Alcune definizioni:

Incertezza significativa -ISA Italia 570

Sussiste quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze, considerati singolarmente o nel loro complesso, e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del Revisore, si renda necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazione del bilancio.

Pervasività -ISA Italia 705

Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore: i) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio; ii) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero iii) con riferimento all'informativa di bilancio assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

Implicazioni per la relazione di revisione in presenza di una incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento:

1. *Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale.* Se, a giudizio del Revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale è inappropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere un giudizio negativo sul bilancio, indipendentemente dal fatto che il bilancio includa o meno adeguata informativa.

Implicazioni per la relazione di revisione in presenza di una incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento:

2. *Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in un contesto di incertezza significativa in presenza di adeguata informativa.* Se, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte e il bilancio include adeguata informativa⁴³, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere un giudizio senza rilievi con richiamo di informativa al paragrafo del bilancio ove l'informativa è presentata.
3. *Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di una incertezza significativa in assenza di adeguata informativa.* Se, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati

⁴³ L'identificazione di un'incertezza significativa è un aspetto essenziale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori, viene richiesto nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa l'utilizzo di una sezione separata che segnali gli utilizzatori di questa circostanza.

delle procedure di revisione svolte ma il bilancio non include adeguata informativa, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere:

- giudizio con rilievi se la carenza di informativa è giudicata significativa ma non pervasiva;
- giudizio negativo se la carenza di informativa è giudicata significativa e pervasiva.

4. *Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in un contesto di molteplici incertezze significative in presenza di adeguata informativa.* Se, a giudizio del revisore, pur in presenza di molteplici incertezze significative l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte e il bilancio include adeguata informativa, l'ISA Italia 570 ritiene che il Revisore possa considerare appropriato, in casi estremamente rari, dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto che la gestione dell'impresa non assume la finalità conservativa ma deve essere finalizzata alla ricerca della continuità - senza però arrecare danno o pregiudizio ai creditori sociali – e che deve essere improntata sulla ragionevolezza, trasparenza, buona fede e corretta ed esaustiva informazione, qualora sussistano dubbi significativi sulla continuità aziendale il Revisore deve svolgere procedure aggiuntive quali la valutazione dei piani futuri dell'azienda, la verifica dell'attendibilità dei dati di input usati dalla direzione nella eventuale stima dei flussi di cassa futuri, il confronto delle previsioni economico-finanziarie future con i risultati storici precedenti. Ove le assunzioni della direzione includano il sostegno finanziario da parte di soggetti terzi, e tale sostegno risulti importante ai fini della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il Revisore deve valutare se richiedere una conferma scritta e se ottenere evidenza del supporto.

Il D.Lgs. 136/2024, a far data dal 28.09.2024, ha apportato all'art. 25-octies del CCII l'integrazione in conseguenza alla quale anche per il Revisore Legale dei Conti sussiste l'obbligo di segnalazione di situazioni di crisi e insolvenza^{44 45}.

In conclusione, l'intento di ripercorrere, pur in sintesi, le varie fasi che caratterizzano la predisposizione del bilancio di esercizio e i correlati controlli ha visto - soprattutto con l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del D. Lgs. 14/2019 (CCII) – la necessità di considerare:

- il ruolo fondamentale del Revisore Legale dei Conti incaricato della verifica della realtà effettiva dei fatti gestionali e della loro rappresentazione contabile (Principio di revisione n. 250B) nonché del sistema valutativo. Infatti, richiede che la correttezza del bilancio non può

44 La relazione di accompagnamento al "Correttivo Ter" (D. Lgs. 136/2024) evidenzia che "oggetto della segnalazione è la sussistenza dello stato di crisi o di insolvenza e non l'esistenza di meri segnali di difficoltà o pre-crisi" sottolineando che il fine è quello "di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall'organo di controllo per esclusivi fini di autotutela".

45 Le specifiche funzioni dell'Organo di Controllo e del Revisore oggetto di richiamo nell'art. 25-octies CCII sono evidenziate nel Documento di Ricerca Assirevi n. 259 (dicembre 2024)

prescindere dall'insieme di voci che sono caratterizzate da una natura "congetturata" e che concorrono alla formazione del risultato e del reddito dell'esercizio basandosi sulla sussistenza del principio di continuità aziendale e sui principi della competenza e della prudenza. Dette "voci" sono quindi determinate (valutate) da ipotesi soggettive e prospettiche e dunque relative ad un futuro (ovvero la quantificazione effettiva avverrà solo nel corso della gestione in divenire): conseguentemente il Revisore richiede all'organo gestorio redattore del progetto di bilancio il dovere di operare le stime secondo correttezza affinché il valore iscritto in bilancio⁴⁶ trovi successivamente riscontro in maniera coerente con le previsioni assunte in termini di quantificazione. Il Revisore sarà quindi tenuto a valutare in termini di correttezza (principio funzionale a quello di verità) *che il valore attribuito alle "voci" sia determinato secondo le norme di legge e dei Principi Contabili*. Il principio di verità e quello di correttezza pur essendo distinti nella loro applicazione risultano congiuntamente in grado di determinare il quadro fedele della rappresentazione della realtà aziendale.

- Ripercorrendo l'evoluzione dell'affrancamento degli obblighi "tipici" ascritti al Collegio Sindacale, diversi da quelli affidati alla Revisione legale, va chiarito che il divenire degli eventi che trovano collocazione nella legge di riforma del diritto societario (ormai risalente al D.Lgs. n. 6/2003) e nella disciplina (di matrice europea) della revisione legale (D.Lgs.39/2010, modificata da ultimo dal D.Lgs. 135/2016) non solo ha riformulato l'art. 2403 c.c. ridisegnando i doveri del Collegio Sindacale, estromettendo da essi l'attività della Revisione legale: quest'ultima può (non già deve) essere attribuita al Collegio Sindacale solo nelle ipotesi previste dall'art. 2409-bis c.c.; inoltre, i compiti del Revisore legale sono chiaramente elencati dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, nel rispetto dei principi di revisione, la cui valenza è altrettanto puntualmente richiamata dall'art. 11 del medesimo decreto.

Il quadro che ne deriva, dal punto di vista del Collegio sindacale, risulta inequivocabile: il Sindaci sono chiamati a controllare il rispetto della legge e dello statuto e non più la correttezza dei dati contabili posti a base della redazione del progetto di bilancio d'esercizio, *controllo che, per contro, compete direttamente ed esclusivamente al Revisore legale*⁴⁷: questa conclusione supera definitivamente l'impostazione vigente anteriforma societaria ovvero sino al 31.12.2003.

⁴⁶ Va richiamato che il bilancio non risponde ad un principio di assoluta verità ma risponde ad un principio di verità legale ovvero quella che risulta dall'applicazione delle regole legali di valutazione.

⁴⁷ Vedasi anche "Principi di comportamento del Collegio Sindacale società non quotate" Norma 3.8 – CNDCEC –